

D.P.R. n. 54 del 14 gennaio 1997 (G.U. n. 59 del 12.3.97 S.O.)

Regolamento recante "Attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE" in materia di produzione di latte e di prodotti a base di latte.

Campo di applicazione

- 1) Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano; gli allegati fanno parte integrante del presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento **non si applica**:
 - a) alla **vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore finale** di latte crudo ottenuto;
 1. da vacche e bufale di aziende ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
 2. da pecore e capre di aziende ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
 - b) alla **vendita diretta dall'azienda di produzione**, i cui locali sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, al consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nella stessa azienda;
 1. con il latte crudo di cui alla lettera a);
 2. con il latte di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 2 luglio 1992, n. 453;
 - c) ai **pubblici esercizi disciplinati** dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed ai **negozi per la vendita al minuto**, ivi compresi quelli dotati di laboratori adiacenti al punto vendita che provvedono esclusivamente alla vendita diretta al consumatore;
 - d) agli **stabilimenti ed ai laboratori di fabbricazione, preparazione e confezionamento di pasti destinati alla ristorazione collettiva**;
 - e) alla **fabbricazione di prodotti composti di latte**, preparati anche con ingredienti fabbricati ai sensi del presente regolamento, nei casi in cui il contenuto di latte e di prodotti lattiero-caseari nel prodotto finito sia inferiore al 50% in peso.
- 3) Le norme sanitarie del presente regolamento **si applicano** fatte salve le disposizioni previste:
 - a) dal regolamento (CEE) n. 804/68;
 - b) dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514;
 - c) dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180;
 - d) dal regolamento (CEE) n. 1898/87.

Definizioni

- 1) Ai sensi del presente regolamento si intende per (*):
 - a) "**latte crudo**": il latte prodotto mediante secrezione dalla ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre o bufale, non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 °C né ad un trattamento avente effetto equivalente;
 - b) "**latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte**": il latte crudo destinato alla trasformazione ovvero il latte liquido o congelato ottenuto da latte crudo, sottoposto o meno a un trattamento fisico consentito, quale un trattamento termico o la termizzazione, e modificato o meno nella composizione, purché la modifica sia limitata all'aggiunta o alla sottrazione dei suoi costituenti naturali;
 - c) "**latte alimentare trattato termicamente**": il latte alimentare destinato alla vendita al consumatore, sottoposto ad un trattamento termico come definito all'allegato C, capitolo I, lettera A, punti 4, 5, 6 e 7, o il latte pastorizzato per essere venduto sfuso su richiesta del singolo utilizzatore;
 - d) "**prodotto a base di latte**": i prodotti lattiero-caseari, nonché i prodotti composti di latte. Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, con l'aggiunta eventuale delle sostanze necessarie alla loro fabbricazione, purché non utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte. Per prodotti

composti di latte si intendono i prodotti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un costituente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario è parte essenziale, o per la sua quantità, o per il suo effetto, che caratterizza il prodotto. I gelati contenenti latte e suoi derivati sono considerati prodotti composti di latte;

- e) "trattamento termico": ogni trattamento mediante calore avente come effetto, immediatamente dopo la sua applicazione, una reazione negativa al saggio della fosfatasi;
 - f) "termizzazione": riscaldamento del latte crudo per almeno 15 secondi a una temperatura compresa tra 57 °C e 68 °C, di modo che, dopo tale trattamento, il latte presenti una reazione positiva al saggio della fosfatasi;
 - g) "azienda di produzione": azienda in cui si trovano una o più vacche, pecore, capre o bufale destinate alla produzione di latte;
 - h) "centro di raccolta": stabilimento in cui il latte crudo può essere raccolto ed eventualmente raffreddato e filtrato;
 - i) "centro di standardizzazione": stabilimento non strutturalmente collegato a un centro di raccolta né ad uno stabilimento di trattamento o di trasformazione, nel quale il latte crudo può essere sottoposto a scrematura o a modifica del tenore dei costituenti naturali del latte;
 - j) "stabilimento di trattamento": stabilimento in cui si effettua il trattamento termico del latte;
 - k) "stabilimento di trasformazione": stabilimento di fabbricazione in cui il latte e i prodotti a base di latte sono trattati, trasformati e confezionati;
 - l) "autorità competente": il Ministero della sanità, la Regione o la Provincia autonoma e il servizio veterinario della unità sanitaria locale territorialmente competente, di seguito denominato "servizio veterinario";
 - m) "confezionamento": l'operazione destinata a realizzare la protezione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, mediante un involucro o un contenitore posti a diretto contatto con il prodotto;
 - n) "imballaggio": l'operazione consistente nel porre uno o più prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, confezionati o meno, in un secondo contenitore, nonché il contenitore stesso;
 - o) "recipiente ermeticamente chiuso": il contenitore a tenuta stagna destinato a proteggere il contenuto dall'introduzione di microrganismi durante e dopo il trattamento mediante calore;
 - p) "comercializzazione": la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di cessione, ad esclusione della vendita al minuto;
 - q) "scambi": gli scambi di merci tra Stati membri, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato.
- 2) Oltre alle definizioni di cui al comma 1, ove necessario, si applicano quelle di cui:
- a) alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
 - b) al decreto interministeriale 2 luglio 1992, n. 453;
 - c) al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556;
 - d) al regolamento (CEE) n. 1411/71 e successive modifiche;
 - e) al regolamento (CEE) 1898/87 e successive modifiche.

(*) Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano; gli allegati fanno parte integrante del presente regolamento.

Le **seguenti tipologie di trasporto latte sono esonerate dall'attestazione ATP** fino al limite di km prescritto:

- Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione ai centri di raccolta ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, limite max di 150 km. (per percorsi superiori ai 150 Km sono richiesti mezzi isotermitici ATP classe IN o IR);

- Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, limite max di 200 km. (per percorsi superiori ai 200 Km sono richiesti mezzi isothermici ATP classe IN o IR);
- Latte crudo trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, limite max di 200 km. (per percorsi superiori ai 200 Km sono richiesti mezzi isothermici ATP classe IN o IR).